

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1738/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che fissa, per il raccolto 1991, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonché i quantitativi massimi garantiti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1331/90

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1737/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafi 4 e 5 e l'articolo 6, paragrafo 8,

vista la proposta della Commissione<sup>(3)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(4)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(5)</sup>,

considerando che nel fissare i prezzi per il settore del tabacco greggio occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha, più particolarmente, lo scopo di procurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento del tabacco in foglia devono essere fissati secondo i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 727/70, per promuovere l'orientamento della produzione, in particolare nel senso della riconversione delle colture verso le varietà più richieste, più competitive, nonché quelle meno nocive per la salute;

considerando che è opportuno fissare, anche per il raccolto 1991, prezzi d'intervento derivati per le varietà che beneficiavano, prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati o, per le varietà coltivate in Grecia, Spagna e Portogallo, prima dell'adesione di tali Stati membri, di una garanzia di prezzo nella fase del tabacco in colli, nonché per le varietà principalmente coltivate in Germania, al fine di tener conto degli usi commerciali vigenti in tale paese;

considerando che per il raccolto 1992 sarà presentata una riforma della normativa comunitaria nel settore del tabacco; che non è necessario fissare per detto raccolto il quantitativo massimo garantito per ognuna delle varietà o gruppi di varietà di tabacco della produzione comunitaria;

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

(2) Vedi pagina 111 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 88.

(4) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.

(5) GU n. C 159 del 17. 6. 1991.

considerando che, ai fini dell'applicazione del disposto sul regime dei prezzi, dei premi e del controllo quantitativo della produzione, è opportuno tener conto delle differenze di qualità in funzione delle caratteristiche climatiche e del terreno; che ciò si registra per le varietà Badischer Burley e Paraguay; che occorre pertanto fissare i prezzi, i premi ed i quantitativi massimi garantiti per zone specifiche di produzione per queste varietà;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1331/90<sup>(6)</sup> ha fissato, tra l'altro, i quantitativi massimi garantiti per tutte le varietà o gruppi di varietà di tabacco del raccolto 1991; che, alla luce dell'unificazione tedesca, è opportuno, nell'interesse dei produttori, modificare i quantitativi massimi garantiti relativi a certe varietà;

considerando che il premio concesso agli acquirenti di tabacco comunitario deve consentire loro di pagare ai produttori di tabacco in foglia un prezzo che raggiunga il livello del prezzo d'obiettivo, tenendo conto dell'andamento dei prezzi sul mercato mondiale e del livello dei prezzi risultante dal gioco dell'offerta e della domanda sul mercato comunitario;

considerando che i prezzi di cui sopra e l'importo del premio devono essere fissati per ciascuna varietà coltivata nelle zone di produzione riconosciute in rapporto ad una qualità di riferimento definita in modo da consentire la valutazione più obiettiva possibili della qualità del tabacco;

considerando che, per il raccolto 1991, è opportuno indicare le zone di produzione riconosciute di ogni varietà di tabacco e utilizzare le definizioni delle qualità di riferimento stabilite dal regolamento (CEE) n. 1331/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il raccolto 1991, le qualità di riferimento e le zone di produzione, riconosciute ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 727/70 per ciascuna varietà di tabacco in foglia prodotta nella Comunità sono quelle stabilite rispettivamente negli allegati I e III del presente regolamento.

(6) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 28.